



TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

N. 151/2022 R.G. Es. Imm.

Il Giudice dell'Esecuzione,

letta la comunicazione del Delegato di mancato saldo del prezzo del bene aggiudicato nel termine assegnato;

rilevato che l'aggiudicatario non ha provveduto nuovamente al versamento del saldo prezzo nel termine assegnato;

ritenuto che: *“In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte.”* (Cass. n. 11171/2015);

visto l'art. 587 c.p.c.;

P.Q.M.

dichiara

[REDACTED]

[REDACTED]

dichiara la perdita della cauzione dallo stesso versata a titolo di multa, salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 587, 2° comma, c.p.c.;

manda al Delegato per l'effettuazione di nuovo esperimento di vendita dei beni pignorati come descritti e **alle condizioni di cui all'ultimo esperimento di vendita, ad eccezione delle cauzione, da prestarsi unitamente all'offerta, che dovrà essere pari al 20% del prezzo offerto e del termine per il versamento del saldo prezzo che non dovrà essere superiore a 60 giorni.**

Si comunichi alle parti e all'aggiudicatario a cura del Delegato.

Vicenza, 04/05/2025

Il G.E.

Maria Antonietta Rosato